

TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA

SEZ. LAVORO

Ricorso

della Sig.ra LEONARDI ROSARIA (C.F. LNRRSR78S56C351M) nata a CATANIA (CT) il 16/11/1978 e residente a ACI CATENA (CT), VIA BADIA,41 ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Alessio Ardizzone (CF. RDZLSS75P14G273F), pec: alessioardizzone@pec.it – fax 091/6195380, e Christian Conti (CF. CNTCRS73T06C351T), pec: avv.conti@pec.it-fax 091/6195380, sito in Palermo Via Tommaso Gargallo n. 12, dai quali è rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto

CONTRO

MIUR, in persona del legale rappresentante pro-tempore, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania

CONTRO

Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, Ambito Territoriale di Catania, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania

I) La Sig.ra Leonardi, inserita nella Graduatoria ad Esaurimento (GaE) veniva assunta dal MIUR con contratto a tempo indeterminato del 01.12.2015 (**All. 1**) come docente di scuola primaria, nell'ambito del Piano Straordinario di assunzione docenti ex L. 107/2015, ed esattamente ai sensi dell'art. 1, comma 98, lettera C).

Successivamente presentava domanda di mobilità per l'A.S. 2016/2017 (**All. 2**) e poiché il sistema di *istanze on line* non le consentiva l'inserimento del servizio pre ruolo reso negli istituti paritari la docente inseriva all'uopo un modello aggiuntivo per ottenere il riconoscimento del relativo punteggio (punti 3 per ogni anno di servizio).

Il MIUR però ometteva di riconoscere alla docente il punteggio relativo al servizio pre ruolo attribuendo alla ricorrente un punteggio di 24, più altri sei per ricongiungimento familiare.

Pertanto, presentava ricorso innanzi a codesto On.le Tribunale il quale con ordinanza (**All. 3**) 4158/2018 del 03/02/2018 dichiarava il diritto della ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità relativa agli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 e



agli anni seguenti, del servizio di insegnamento prestato per sei anni presso l'Istituto Scolastico Paritario "Soc. coop. sociale Giardino d'infanzia" di Gravina di Catania (CT) nella stessa misura in cui è valutato il servizio pre-ruolo in scuole statali; per l'effetto, ordinava alle Amministrazioni Scolastiche convenute di riconoscere nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017 e nella graduatoria per la mobilità a.s. 2017/2018, il servizio di insegnamento svolto dalla ricorrente nella predetta scuola paritaria per, rispettivamente, complessivi 18 punti e 36 punti, ai fini della attribuzione della sede di servizio che le spetterà in base al corretto punteggio.

II) Ad ogni buon conto, con riferimento alla mobilità 2016, come previsto e disciplinato dalla L. 107/2015, dall'O.M. 241/2016 del 08.04.2016 nonché dal CCNI del 08.04.2016 la docente indicava come prima preferenza l'Ambito Territoriale della Sicilia 0006, 0010 e 0009 come prime preferenze oltre che, successivamente, altre preferenze su ambito provinciale siciliano.

A seguito della domanda di trasferimento, il MIUR assegnava la ricorrente all'Ambito Territoriale BOIC866009 - I.C. DI CASTENASO (AMBITO EMR0000002) con comunicazione avvenuta a mezzo mail in data 24.08.2016 (**All. 4**).

La ricorrente partecipava quindi alle nuove procedure di mobilità per gli AA.SS. 2017/2018 e 2018/2019 (**all. 5**) senza però ottenere il movimento sperato.

La ricorrente presentava domanda di assegnazione provvisoria per prestare assistenza al proprio padre, disabile grave, ottenendo la sede presso l'I.C. Rimini di Aci Castello (**All. 6**)

Pertanto si vede oggi costretta a ricorrere innanzi a codesto On.le Tribunale anche e soprattutto in considerazione del fatto che proprio l'illegittimità delle procedure di mobilità per l'a.s. 2016/2017(**all. 7 - ccni**) ha *viziato* le successive mobilità.

Da qui il presente ricorso affidato ai seguenti motivi:

SULLA MOBILITA' 2016-2017:

1.

ILLEGITTIMITA' DELLA SUDDIVISIONE IN FASI DI CUI ALL'ART. 6 E ALL. 1 DEL CCNL INTEGRATIVO DEL 8.4.2016 PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL "MERITO DEL PUNTEGGIO"

Emerge *per tabulas* dai bollettini allegati che molti docenti sono stati privilegiati nelle operazioni di mobilità pur avendo un punteggio palesemente inferiore a quello attribuito alla ricorrente sol perché, in alcuni casi, partecipanti a differenti fasi di



mobilità: a titolo esemplificativo: Barbella Filippo, punti 25, a.t. 0010; Cacciola Anna, punti 27, a.t. 0010; Chiarenza Grazia Carmela, punti 28, a.t. 0010 Mammana Angela Lidia, punti 12, a.t. 0009; Buonpane Emanuela Nunzia, punti 12, a.t. 0009; Allegra Giuseppa, punti 12, a.t. 0009 Cammarata Daniela, punti 15, a.t. 0009; Celano Carmelina, punti 15, a.t. 0009; Cannavò Maria Grazia, punti 18, a.t. 0009; Conti Rosalia, punti 19, a.t. 0009.

Come tali docenti, tanti altri si sono visti assegnare l'Ambito Territoriale di Catania o altri Ambiti in Sicilia, pur avendo un punteggio inferiore alla ricorrente, come si evince dal bollettino trasferimenti che si allega (**All. 8**).

In ordine ai bollettini trasferimenti sopra indicati, si deve evidenziare come sia del tutto irrilevante l'appartenenza dei docenti ivi indicati alle GaE e/o alla GM 2012 stante che, le ragioni che hanno indotto il MIUR a differenziare coloro che risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2012, riservandogli una scelta con precedenza rispetto agli assunti da G.A.E., sono del tutto illegittime, considerato che tale disparità di trattamento, non era innanzitutto prevista dalla L. 107/2015 ed inoltre contrasta con i principi di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio.

Correttamente, infatti, la legge sulla buona scuola ha dato *precedenza* all'assunzione degli idonei concorso 2012, dato che le graduatorie triennali stavano per scadere alla data del 2015! La legge sulla buona scuola NON ha “in via consequenziale” dato precedenza agli idonei concorso 2012 nelle operazioni di trasferimento dei docenti: l'unica precedenza, come si avrà modo di rilevare *amplius* è stata riconosciuta espressamente ai soggetti assunti prima della c.d. Buona Scuola (ovvero assunti entro l'A.S. 2014/2015), in virtù del c.d. Principio dei diritti quesiti (ovvero *prior in tempore potior in iure*).

Infatti nella legge 107/2015 è espressamente prevista una suddivisione per fasi nelle procedure di assunzione, mentre per la mobilità riserva una precedenza solo ed esclusivamente ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015.

La semplice interpretazione delle citate norme conduce alla corretta interpretazione della volontà del legislatore: allorquando il legislatore ha voluto “privilegiare” una categoria di lavoratori lo ha **espressamente** fatto.

Alle medesime conclusioni è giunta la stessa Giurisprudenza di merito che ha in concreto stigmatizzato tale illegittima precedenza prevista **dal CCNI e non dalla**



Legge in favore della GM 2012, giungendo ad evidenziare le incongruenze evidenti cui si è giunti nell'applicazione di tali principi da parte del MIUR: ovvero docenti con punteggi assai bassi, in quanto spesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo, hanno superato docenti collocati da anni nelle G.A.E. e con punteggi doppi e anche tripli rispetto ai primi (cfr Tribunale di Roma Ord. del 12.12.2016 e Tribunale di Ravenna, Ord. Del 03.02.2017). Più recentemente, il Tribunale di Roma con sentenza n. 90/2018 del 10.01.2018 ha ribadito che *“come condivisibilmente ritenuto da numerosi precedenti di merito di questo e di altri tribunali, le disposizioni del CCNI sopra riportate hanno comportato la creazione di una sostanziale riserva di posti in favore dei docenti reclutati mediante scorrimento della graduatoria di merito del concorso 2012, in contrasto con la previsione di legge. Infatti l'art.1, co.208, l. n. 107/2015, prevede un piano di mobilità su base nazionale, per tutti i docenti assunti entro l'a.s. 2015-2016, ma non consente la riserva di posti, in favore dei docenti reclutati mediante scorrimento della graduatoria di merito per l'anno 2012, come operato dall'amministrazione resistente”*. Tale orientamento risulta oggi prevalente e consolidato.

Solo per fare qualche esempio: il Tribunale di Ravenna con sentenza n. 192/2017 del 16.05.2017, così ha statuito *“A parte gli assunti entro l'A.S. 2014/2015, la legge non prevede alcuna preferenza per i soggetti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso 2012, rispetto ai soggetti provenienti dalle GAE”* Il Tribunale di Palermo con sentenza del 10.11.2017 ha riconosciuto il diritto di una docente di fase C della mobilità 2016 (ex GAE), ad essere assegnata all'Ambito Sicilia 00019 (Palermo e Provincia) in quanto illegittimamente “scavalcata” da docenti di fase B con minor punteggio: più specificamente, ha ritenuto il Giudice che *“come correttamente fatto rilevare dalla difesa della ricorrente, il tenore dell'art. 108 della L. 107/2015 non lascia spazi a dubbi interpretativi allorché destina, per l'anno scolastico 2016/2017, ai fini della mobilità straordinaria, ai docenti di ruolo assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, ivi compresi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno 2015/2016. Solo successivamente, la legge consente il posizionamento nelle graduatorie di mobilità del personale assunto a tempo indeterminato nelle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzioni, tra i quali non viene fatta nessuna differenziazione. L'art. 2 comma 3 del CCNI sulla mobilità già sopra citato, invece, in palese violazione a tale disposizione così recita: “I docenti immessi in ruolo nelle fasi B*



e C del piano straordinario di assunzione partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art. 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria ...". Appare evidente che tale previsione pattizia sia palesemente contraria a quanto disposto dal comma 108 della L. 107/2015, e ciò in quanto l'accantonamento dei posti a favore dei docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, fa sì che non tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia siano destinati alla mobilità straordinaria per i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 e, d'altra parte, che i docenti che erano stati immessi in ruolo su un piano di parità e con il punteggio rispettivamente posseduto dalla graduatoria del concorso 2012 e da GAE vengono inspiegabilmente collocati in due fasi successive differenti, dando precedenza ai docenti della graduatoria concorsuale. Ritiene il Giudicante che, nella specifica fattispecie, l'Amministrazione resistente abbia agito sconvolgendo il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la procedura di mobilità in quanto avente natura concorsuale, basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni personali e familiari dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi" (sentenza Tribunale di Palermo 3255/2017). Nello stesso senso recente sentenza del Tribunale di Marsala, relativa ad un caso analogo, nella quale si legge "lamenta la ricorrente che la posposizione di tale fase alle operazioni di mobilità riservata, invece, ai docenti, pure assunti a decorrere dall'a.s. 2015/16 ma provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 (che partecipano alla fase B), ha determinato un'ingiustificata disparità di trattamento, non prevista dalla L. n. 107/2015; di tal che, la stessa si è vista precedere da soggetti aventi un punteggio inferiore al suo... La doglianza va condivisa allorché si tenga presente che nessuna preferenza, a vantaggio degli assunti nell'art. 2015/2016 provenienti da concorso anziché da GAE è stata prevista dalla legge n. 107/2015, la quale ha previsto unicamente una precedenza per gli assunti nell'a.s. 2014/2015 rispetto a quelli assunti successivamente... Pertanto, dovendosi disapplicare il contratto quanto alla preferenza assegnata ai docenti assunti nel 2015/16 provenienti da concorso, sebbene aventi punteggio inferiore, anche il decreto relativo alla mobilità 2016/2017 risulta viziato nella parte in cui ha attribuito precedenza, nell'assegnazione della sede, a docenti della stessa classe di concorso della ricorrente, anch'essi assunti nell'anno 2015/2016 ma aventi un punteggio inferiore" (sent. 28/2018 del 24.01.2018 Tribunale di Marsala). In ultimo, recentissima ordinanza del Tribunale di Catania n.



8934/17 del 2 maggio 2018, nella quale, ancora una volta, si legge che “*per quanto concerne invece il profilo afferente la eccepita violazione del c.d. criterio “meritocratico”, ritiene quindi il decidente, conformemente a quanto affermato dall’adito Tribunale su casi analoghi (cfr. ord. reclamo n. 8281/2016 R.G. est. Di Benedetto in data 13.2.2017; ord. 4037/2017 est. Musumeci; ord. 25.7.2017 est. Resta) come, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata in relazione ai principi di uguaglianza, equità, imparzialità e buon andamento della P.A (artt. 3, 51 e 97 Cost), non possa disconoscersi che la scelta della sede di assegnazione del docente debba avvenire in base al prevalente criterio meritocratico del punteggio, mentre il criterio della preferenza indicata in domanda, che determina l’attribuzione della sede in maniera casuale, dipendendo dall’ordine espresso dal docente, può trovare applicazione concorrente, ma pur sempre nel rispetto del punteggio posseduto dallo stesso docente”*. Non v’è dubbio pertanto che *mutatis mutandis*, anche l’impugnato trasferimento della ricorrente sia del tutto illegittimo e debba conseguentemente essere annullato da codesto On.le Tribunale, dato che gli ambiti territoriali indicati dalla ricorrente nella propria domanda di mobilità sono stati assegnati a docenti con punteggi inferiori alla stessa sol perché appartenenti alla c.d. Fase B.

2.

VIOLAZIONE DELL’ART. 6 E DELL’ALL. 1 del CCNL INTEGRATIVO del 8.4.2016

In via gradata subordinata, laddove il Giudice adito dovesse ritenere legittima la suddetta suddivisione per fasi, va rilevato che il MIUR, comunque, ha violato quanto previsto dall’art. 6 del CCNL integrativo per la c.d. Mobilità FASE C. Dall’esame dei bollettini allegati, emerge in tutta evidenza che alcuni docenti di “Fase D” (cfr bollettini fase d- **all. 9**) sono stati assegnati in Sicilia, mentre la ricorrente appartenente alla antecedente “fase C” (considerando per assurdo legittima la suddivisione in fasi), è stata assegnata in Emilia.

A titolo meramente esemplificativo si riporta quanto accertato in modo definitivo, in quanto non contestato dal MIUR in quella sede, l’Ordinanza del Tribunale di Siena del 23.01.2017, dove il Giudice ha considerato illegittima l’assegnazione della docente Baglieri Chiara, fase D posto comune, con punteggio di 29 punti (si veda pag. 8 della stessa ordinanza) nell’Ambito Territoriale Sicilia 0026 (indicato dalla ricorrente come 28a preferenza), nonché della docente Puglisi Sabrina, fase D Lingua



inglese mentre la ricorrente in fase C, era stata assegnata in Toscana (cfr. bollettini allegati). Ebbene, secondo il Giudice, ciò è palesemente illegittimo per il semplice fatto che quel posto avrebbe dovuto essere assegnato alla ricorrente di fase C.

Peraltro, sul punto anche il Tribunale di Verona, in sede cautelare (ordinanza n. 4568 del 7 agosto 2017) ha confermato l'illegittima assegnazione di docenti in fase D, così testualmente: *“E’ fondata invece la doglianza di parte ricorrente concernente la assegnazione in fase D di docenti in ambiti territoriali siciliani con preferenza rispetto alla ricorrente che, pur avendo partecipato a una fase precedente, era stata assegnata all’ambito territoriale nel Veneto. La parte ricorrente ha tempestivamente allegato nel ricorso introduttivo una circostanza emergente dalla ordinanza cautelare del Tribunale di Siena allegata al ricorso come doc. 16. Si tratta della assegnazione all’ambito territoriale Sicilia 0026, indicato dalla ricorrente al 21° posto delle preferenze degli ambiti territoriali indicati nella domanda di mobilità, della docente Baglieri Chiara, su posto comune, con punteggio 20 e quindi inferiore a quello della ricorrente. Su tale circostanza, accertata in un procedimento giudiziario e senza contestazione in quella sede da parte dell’amministrazione convenuta, il ministero non ha preso espressamente posizione al fine di chiarire il meccanismo di assegnazione di tale ambito siciliano. All’udienza del 15/06/2017 il difensore di parte convenuta ha formulato per la prima volta contestazioni sulle deduzioni di parte ricorrente concernenti la non corretta assegnazione nella fase D, rilevando che verosimilmente si trattava di posto vacante e disponibile all’esito delle operazioni nella Fase B in quanto, come si è detto, “non vi sono stati movimenti in fase C nella regione Sicilia”. Poiché il ministero non ha dimostrato la legittimità del meccanismo in base al quale è stato attribuito il posto comune nell’ambito Sicilia 0026 in fase D, la ricorrente ha dimostrato il proprio diritto all’assegnazione in fase C su tale ambito”. Last but not least, il Tribunale di Modena che in più ordinanze cautelari (all'uopo si riporta soltanto l'ultima del 12 settembre 2017) ha confermato che “poiché la Baglieri era stata assunta nella fase A del piano di assunzioni straordinario come da doc. 23 di parte ricorrente appare a fortiori confermato che ella potesse accedere alla mobilità interprovinciale solo nella fase D del piano di mobilità straordinario”. La stessa decisione è stata adottata in più occasioni dal Tribunale di Milano (ex plurimis ultima in ordine di tempo sentenza n. 3165/2017 pubblicata il 29.01.2018) e, ancora più recentemente, dal Tribunale di Brescia con sentenza*



pubblicata il 22 giugno 2018 ha così deciso: “E’, invece, fondata la doglianza di parte ricorrente secondo la quale le sarebbe stata illegittimamente preferita Chiara Baglieri, assegnata all’ambito Sicilia 0026 in fase D, su posto comune. Premesso che parte ricorrente ha dimostrato, mediante la produzione della domanda di mobilità, di avere partecipato alla fase C della procedura e di avere richiesto l’assegnazione all’ambito Sicilia 0026, si ritiene che il Miur l’avrebbe dovuta assegnare a tale ambito con priorità rispetto alla docente Chiara Baglieri, partecipante alla fase D. E ciò proprio nel rispetto del principio della suddivisione in fasi già descritto (art. 6 del CCNI dell’8 aprile 2016), secondo il quale la mobilità di fase D può attuarsi nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito all’esito delle operazioni di cui alle fasi precedenti”.

Risulta pertanto INCONTESTATO che le operazioni di mobilità in Sicilia siano avvenuti in evidente violazione dei diritti dei soggetti partecipanti alla c.d. Fase C della mobilità.

Pertanto, *mutatis mutandis*, non vi è dubbio anche la ricorrente, pur senza reclamare il posto di tali docenti, abbia diritto ad essere assegnata in un ambito siciliano.

C) VIOLAZIONE DELL'ART. 6 E DELL'ALL. 1 del CCNL INTEGRATIVO del 8.4.2016; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL “MERITO DEL PUNTEGGIO”

In via subordinata, va rilevato che il MIUR, comunque, ha violato quanto previsto dall’art. 6 del CCNL integrativo per la c.d. Mobilità FASE C.

Infatti, tale articolo prevede che *“la mobilità avverrà secondo un ambito di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”*; per quanto concerne il meccanismo di selezione, precisa l'allegato 1 al CCNL in questione che, per quanto concerne la fase c *“per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”*.



Non v'è dubbio quindi che le operazioni di mobilità avrebbero dovuto rispettare il c.d. Principio meritocratico del punteggio acquisito dal singolo aspirante nell'ambito della fase di mobilità di appartenenza.

Nella fattispecie odierna la sig.ra Leonardi si è vista assegnare come sede definitiva l'Ambito Territoriale Emilia Romagna, mentre altri docenti con punteggi di graduatoria inferiori, si sono visti assegnare sedi in altri ambiti della Sicilia in sede di conciliazioni.

Infatti, in sede di "proposte" di definizione dei tentativi di conciliazione il MIUR ha dimostrato come all'indomani dell'assegnazione della sede definitiva **vi fossero posti non assegnati in "fase c"**; più precisamente emerge dallo stesso elenco delle proposte, come illogicamente ed illegittimamente, il Miur ha offerto in sede di conciliazione l'ambito territoriale Sicilia a soggetti istanti con un punteggio palesemente inferiore rispetto alla ricorrente, violando conseguentemente le norme sopra calendate nonché lo stesso principio del merito del punteggio nelle operazioni di mobilità.

È sufficiente por mente, a titolo meramente esemplificativo alla conciliazione promossa dalle seguenti docenti: **Mancuso Venera Antonia**, con punti 15 fase C alla quale è stato proposto l'A.T. Sicilia 0003 in luogo della prima destinazione in Lombardia; **Sorbello Rosa Consolazione**, punti 14 fase C dal Piemonte alla Sicilia 0010; **Loredana Imburgia**, punti 6 ha avuto offerto l'ambito territoriale Sicilia 003 in luogo dell'originario ambito territoriale Lombardia e, infine, **Bonanno Antonella Elisa** ha avuto offerto proprio un ambito di prima preferenza indicato dalla ricorrente 0009 pur avendo un punteggio di **punti 12** (si allega bollettino nazionale proposte di conciliazione – **all. 10**).

L'illegittimità di tale conciliazione è stato peraltro accertata da alcuni Tribunali e, segnatamente, il Tribunale di Genova, con ordinanza cautelare eseguita dallo stesso MIUR, dal Tribunale di Bergamo con la sentenza del 05.10.2017: più specificamente il Tribunale di Bergamo, premettendo che il MIUR non aveva contestato di avere assegnato tre docenti di fase C negli ambiti siciliani di prima preferenza della ricorrente a seguito della procedura di conciliazione, ha esplicitamente affermato che *"il comportamento del MIUR non è conforme alla disciplina della mobilità strutturata per fasi successive"* ed ancora *"nè l'accordo conciliativo è efficace nei confronti del terzo (art. 1372 cod. civ.)"*. Infine, lo stesso Tribunale di Milano, con



sentenza pubblicata il 5 giugno 2018 ha precisato all'uopo che *“che le conciliazioni ex art. 135 CCNL Scuola non possono derogare alle disposizioni di legge e di contratto collettivo, né possono arrecare pregiudizio ai diritti dei terzi, sicché la circostanza che l'assegnazione di sede alla docente (...) sia avvenuta all'esito di conciliazione non muta in alcun modo l'obbligo del Ministero di attenersi alle prescrizioni del CCNI mobilità. Pertanto, in assenza di qualsivoglia motivazione idonea a giustificare l'operato descritto (che l'amministrazione scolastica non ha fornito e ha dichiarato sostanzialmente di non conoscere neppure), la procedura seguita risulta difforme da quanto prescritto dal CCNI 8 aprile 2016, a mente del quale, come già detto, le operazioni di mobilità sono scandite in una sequenza di fasi successive (A, B, C e D), ciascuna delle quali ha inizio dopo la chiusura della precedente e ha ad oggetto i soli posti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni delle fasi precedenti....Facendo applicazione anche nel caso di specie dei principi di diritto che precedono, ha diritto all'assegnazione in organico di una delle sedi ricomprese negli Ambiti Territoriali di Catania e Provincia, a fronte del fatto che la ricorrente pacificamente ha un punteggio superiore rispetto ad altri docenti assegnati all'esito di conciliazioni”*.

Tutto ciò esposto la docente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia, in accoglimento del presente ricorso:

- dichiarare per i motivi in ricorso l'inefficacia del provvedimento del MIUR con il quale è stato disposto il trasferimento della ricorrente nell'Ambito Territoriale Emilia Romagna, nonché dire e dichiarare l'illegittimità di tale assegnazione in luogo dell'Ambito Territoriale 00010 – Sicilia (Catania e Provincia) come ad essa spettante, ovvero, in subordine, di altro indicato tra le preferenze della domanda di mobilità.
- Conseguentemente condannare il MIUR e l'A.T. di Catania, ad assegnare la sig.ra Leonardi in organico di una delle sedi ricomprese nell'Ambito Territoriale di Catania (Sicilia Ambito 0010), ovvero in subordine di altro Ambito Territoriale della Sicilia indicato tra le preferenze della domanda di mobilità .

Voglia, altresì, condannare le amministrazioni convenute, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese di lite ed al compenso professionale.



Studio Legale
Avv. Alessio Ardizzone- Avv. Christian Conti
Via Tommaso Gargallo n. 12 - 90143 Palermo
Tel. 091/5085118- Fax 091/6195380

Ai fini del contributo unificato si dichiara che lo stesso è pari ad € 259,00 essendo la causa di valore indeterminato.

In via istruttoria, si depositano i documenti di cui all'indice atti.

Palermo 13 settembre 2018

Avv. Alessio Ardizzone

Avv. Christian Conti

,

